



SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Consulenze Tecniche - Pareri - Formazione - Audit

Dott. ing. Antonio Mazzotta - Siracusa

Trentennale esperienza di Consulente in Procedimenti Penali

per: P.M., la Difesa, Parte Lesa, Giudici (Perito)

riguardante infortuni nei luoghi di lavoro e

incidenti, incendi ed esplosioni in industrie a R.I.R.

e-mail: antoniomazzottact@gmail.com

QUESITO

Mi è stato posto da uno studio legale il seguente quesito:

Si è verificata la caduta accidentale del Direttore Tecnico del Reparto (di un ente pubblico) dalla sedia posta nella stanza in suo uso.

La sedia è stata sostituita da soggetti ignoti ed a sua insaputa con altra inservibile e rotta.

Ciò ha provocato la caduta accidentale con conseguenti lesioni.

Il P.M. ritiene che non sussista alcuna responsabilità penale in capo al datore di lavoro.

Di converso noi riteniamo che sussista la responsabilità, anche penale (art. 15, 16 comma 3, 17 e 18 d.lgs. 81/08).

RISPOSTA AL QUESITO

Come avevo preannunciato la tematica riguarda l'“uso delle attrezzature di lavoro”, mi riferisco al Titolo III art. 69, 70 e 71 T.U.

La sedia da ufficio è un'attrezzatura di lavoro (per lavoro da svolgere in ufficio), così come esplicitamente definita dalla dispensa INAIL riguardante la sicurezza dei lavori in ufficio (che allego).

Potrebbe essere utile, per una eventuale consulenza tecnica, capire dove è avvenuto l'evento, ispezionare la sedia che ha causato l'evento e la sedia che era in dotazione prima dell'evento o una simile, per comprendere se la similitudine tra le sedie possa essere stata la causa che ha tratto in inganno l'infortunato, in quanto è necessario capire se possa essersi seduto sulla sedia in esame istintivamente, in quanto trattavasi, in tesi, di sedia estremamente simile alla sua.

Soccorre, in limine, una ulteriore considerazione: se il clima tra i dipendenti che operano nello stesso ufficio è così degradato, al punto da sottrarsi le sedie, la responsabilità del D.L., non solo sarebbe censurabile per la mancata sostituzione delle attrezzature di lavoro non idonee, costringendo i dipendenti a fare gli equilibristi su sedie non idonee e pericolose, ma ci sarebbe anche da approfondire se, in una situazione di rapporti così deteriorati, sia stata fatta la Valutazione dei Rischi da Stress da Lavoro Correlato; infatti, l'art. 28 T.U. recita:

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), **anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche**³⁶ **impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i**

RISPOSTA A QUESITO - Dott. ing. Antonio Mazzotta – antoniomazzottact@gmail.com – 22/05/2020

*rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, **tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, omissis*

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.

Ma non solo: se si riuscisse ad identificare chi ha fatto la sostituzione della poltroncina, sentito a SIT potrebbe emergere se lo stesso dipendente avesse fatto richiesta di sostituire la propria sedia in quanto “rotta” e, quindi, pericolosa, ma, essendo stata la richiesta ignorata, abbia, esasperato, sostituito di nascosto la propria sedia rotta con quella di altro dipendente.

L'eventuale dimostrazione di questo particolare farebbe emergere (in disparte la responsabilità personale di chi avesse compiuto tale gesto), una ulteriore omissione del D.L. in quanto, benché al corrente del fatto, avrebbe tenuto un comportamento di natura omissiva circa i suoi obblighi di sicurezza, con conseguente possibile dolo eventuale.

Dott. ing. Antonio Mazzotta